

**Spett.le**  
**IMPRESE**  
**CONSULENTI**

Reggio Emilia li, 30 settembre 2019

## **DOL FALSIFICATI**

Con la presente, in merito alla contraffazione del formato cartaceo di esiti della verifica di regolarità contributiva, realizzata attraverso il sistema Durc on line, si precisa quanto segue.

Tutti i soggetti abilitati alla richiesta della verifica (stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni, soggetti delegati, ecc.) sono tenuti a non accettare stampati forniti dall'impresa interessata ma ad effettuare direttamente la richiesta sui portali di INPS e INAIL.

Si ricorda che la stampa del Durc on line non ha validità legale non essendo la stessa un documento sottoscritto dal responsabile del procedimento o dai responsabili delle istruttorie.

Qualora, infine, la Cassa Edile intenda effettuare il richiamato controllo e da esso non risulta una corrispondenza dell'esito in formato cartaceo con quello attestato dalle procedure informatiche del Durc on line, la stessa Cassa Edile è tenuta ad informare di tale situazione la magistratura competente.

Cordiali saluti.

**Il Direttore**  
**Vallisneri Lorenza**

**Spett.le  
IMPRESE  
CONSULENTI**

Reggio Emilia li, 30 settembre 2019

**INL Circolare n.9/2019 – obbligo applicazione del CCNL Edile per imprese operanti nel settore**

Con la presente, alleghiamo copia della Circolare INL n. 9/2019 in cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito importanti principi circa l'applicazione del contratto collettivo nell'edilizia e il ruolo delle Casse Edili.

L'Ispettorato del Lavoro chiarisce ulteriormente che **“nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell'edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, nei confronti della quale l'assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del Durc e conseguentemente il godimento dei benefici normativi e contributivi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”**.

Cordiali saluti.

**Il Direttore  
Vallisneri Lorenza**



Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

All' INPS  
Direzione centrale entrate e recupero crediti

All' INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo

e per conoscenza:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni  
industriali

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: circolare n. 7/2019 – art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva – precisazioni.

Con riferimento alla circolare in oggetto, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti riferiti al contenuto delle indicazioni in essa riportate, si ritiene utile fornire, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alcuni chiarimenti per garantirne una puntuale lettura e l'uniforme applicazione.

È a tal fine anzitutto il caso di evidenziare come la citata circolare si limiti a chiarire la portata dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede *“il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

L'utilizzo del termine *“rispetto”*, come del resto già evidenziato nella circolare, è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di *“benefici normativi e contributivi”*), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Tale interpretazione riguarda esclusivamente l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 e non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico.

Ci si riferisce, ad esempio, alle norme che regolamentano la possibilità per le OO.SS. comparativamente più rappresentative di:

- disciplinare, anche in termini derogatori, molteplici aspetti delle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 dello stesso decreto;
- integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
- sottoscrivere i c.d. "contratti di prossimità" di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011);
- costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

Si coglie altresì l'occasione per ricordare che nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell'edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile (v. ad es. ML interpellò n. 56/2008, interpellò n. 18/2012, nota prot. n. 10565 del 1° luglio 2015), nei confronti della quale l'assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici "normativi e contributivi" secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

Giova infine rammentare che il "rispetto" dei contratti collettivi di cui alla disposizione in oggetto attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali (v. ad es. Cass. sent. n. 530 del 15 gennaio 2003) e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l'orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, si fa peraltro riserva di fornire al personale ispettivo un prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell'ambito del CCNL di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto al fine di poter godere legittimamente di benefici "normativi e contributivi".

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO  
Leonardo ALESTRA  
Firmato digitalmente da  
**LEONARDO ALESTRA**

CN = ALESTRA LEONARDO  
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro  
C = IT

**Spett.le**  
**IMPRESE**  
**CONSULENTI**

Reggio Emilia li, 30 Settembre 2019

### **ATTIVAZIONE Sportello MUT Web 4.0**

Con la presente informiamo tutte le Imprese iscritte ed i loro Consulenti che è disponibile la nuova versione del Modello Unico Telematico (M.U.T.) per la gestione delle denunce mensili dei lavoratori occupati.

Le principali novità sono le seguenti:

- Inserimento e gestione della denuncia via WEB
- Nessuna necessità di installare e gestire un applicativo Client;
- Accesso e navigazione tramite qualsiasi browser internet attuale;
- Invariati i flussi di caricamento dall'applicativo paghe.

La nuova versione ha le stesse potenzialità della versione Client; tutti i controlli, la segnalazione degli errori ed i meccanismi di compilazione manuale della denuncia e/o l'importazione di file precompilati dall'applicativo paghe, restano invariati.

Con il nuovo anno edile, pertanto dalla denuncia del mese di ottobre 2019 sarà attivo lo sportello MUT Web 4.0.

Il link per accedere al M.U.T. versione 4.0 è il seguente:

<https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUsers.aspx>

Le credenziali di accesso già da Voi utilizzate rimangono invariate; il nuovo manuale d'istruzioni lo potrete trovare accedendo alla voce "supporto/assistenza/MUTConsulent\_NOVITA4.0" della pagina web iniziale.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento, Cordiali saluti.

**Il Direttore**  
**Vallisneri Lorenza**